

SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI MISURE DI CONSERVAZIONE IN AREE PRIORITARIE DI INTEVENTO (API) FUNZIONALI ALLA CONSERVAZIONE DI HABITAT E SPECIE E AL RAFFORZAMENTO DELLA CONNESSIONE ECOLOGICA TRA I SITI RN 2000 INDIVIDUATE NELL'AMBITO DEL PROGETTO LIFE IP GESTIRE 2020 - API N. 30.

L'anno duemiladiciannove il giorno _____ del mese di _____

TRA I SOTTOSCRITTI

Regione Lombardia rappresentata dal Direttore Generale della Direzione Generale Ambiente e Clima *Mario Nova*.

Comune di Stagno Lombardo rappresentato dal Sindaco Roberto Mariani.

PREMESSO CHE

- la Convenzione sulla Diversità Biologica (CBD) firmata a Rio de Janeiro il 5/6/1992 ratificata dall'Italia con legge 124/1994, ha come scopo la conservazione della diversità biologica, l'uso sostenibile delle sue componenti e la ripartizione giusta ed equa dei vantaggi derivanti dallo sfruttamento delle risorse genetiche;
- l'Agenda delle Nazioni Unite 2030 per lo sviluppo sostenibile e in particolare il GOAL 15 si pone l'obiettivo di "Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre";
- la Strategia nazionale per la biodiversità, si configura quale strumento di integrazione delle esigenze di conservazione e di uso sostenibile della biodiversità nelle politiche di settore, come previsto dall'art. 6 della Convenzione sulla Diversità Biologica (CBD), a seguito dell'intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano il 7 ottobre 2010;
- la Direttiva 92/43/CEE "Habitat", recepita tramite il Regolamento D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357, è lo strumento individuato dalla Commissione europea per assicurare la salvaguardia della diversità biologica in Europa attraverso la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- la Direttiva 2009/147/CE, è lo strumento individuato dalla Commissione europea per assicurare la salvaguardia della diversità biologica in Europa attraverso la conservazione degli uccelli selvatici;
- il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17 ottobre 2007 reca "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)";
- il Decreto Ministeriale del 15 luglio 2016 designa 37 Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della regione biogeografica alpina e di 101 Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della regione biogeografica continentale insistenti nel territorio della Regione Lombardia, ai sensi dell'art.3, comma 2, del

decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.357(G.U. Serie Generale 10 agosto 2016, n. 186);

- la legge regionale 30 novembre 1983 n. 86 “Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale”, e in particolare l’art. 25bis detta le norme per la gestione della RN2000;
- la deliberazione di Giunta Regionale 30 dicembre 2009 n. VIII/10962 approva gli elaborati finali della Rete Ecologica Regionale, comprensivi del Settore Alpi e Prealpi;
- il Documento Programmatico “ Strategia di gestione della Rete Natura 2000 di Regione Lombardia”, approvato con deliberazione di Giunta regionale 28 novembre 2016 n. X/5903 ha come obiettivo il mantenimento e il miglioramento dello stato di conservazione di habitat e specie e definisce le strategie che occorre mettere in campo per raggiungere l’obiettivo e individua le strategie che prevedono azioni atte a realizzare interventi per la conservazione di habitat e specie per garantire la connessione ecologica tra i siti Rete Natura 2000;
- il PAF “Prioritised Action Framework” della Regione Lombardia, approvato con deliberazione di Giunta regionale 28 novembre 2016 n. X/5903 ai sensi dell’art. 8 della Direttiva Habitat, ove sono indicate le priorità per la tutela e il buon funzionamento della Rete Natura 2000 e le misure da realizzare, anche attraverso eventuali partnership con soggetti pubblici e privati e sistemi innovativi di finanziamento;
- il progetto europeo “Nature Integrated management to 2020 - GESTIRE 2020” (di seguito IP GESTIRE 2020), finanziato a valere sul Programma LIFE 2014-2020 e approvato con d.g.r. 10 dicembre 2015 n. X/4543, è coordinato da Regione Lombardia, in partnership con LIIPU, WWF, ERSAF, FLA, Carabinieri Forestali, Comunità Ambiente e co-finanziato da Fondazione Cariplo;
- il progetto IP GESTIRE 2020 contribuisce al conseguimento degli obiettivi delle Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, per lo sviluppo e la gestione efficace della rete Natura 2000 (RN2000), mettendo in atto le azioni da realizzare con maggiore urgenza previste dal PAF;
- Il progetto IP GESTIRE 2020 prevede una azione specifica A5 “Pianificazione degli interventi necessari al ripristino della connessione ecologica a garanzia della coerenza di Rete Natura 2000” per l’individuazione e la pianificazione di Aree Prioritarie di Intervento (API), esterne a RN2000 e localizzate in pianura, utili alla conservazione delle specie tutelate e al rafforzamento della connettività ecologica anche come elemento di resilienza contro i cambiamenti climatici;
- il progetto IP GESTIRE IP 2020, a seguito della azione specifica (A5), prevede l’azione concreta C4 “Supporto all’attuazione degli interventi necessario al ripristino della connessione ecologica a garanzia della coerenza di Rete Natura 2000” per la realizzazione degli interventi previsti e mette a disposizione un budget per la loro realizzazione;
- lo studio “Individuazione degli Ambiti Prioritari di Intervento (API) per la connettività ecologica” nell’ambito della azione A5 definisce i criteri di priorità di intervento e la loro localizzazione;
- i criteri, individuati con lo studio di cui al precedente paragrafo, prevedono la ricerca degli ambiti funzionali a determinate specie animali target segnalate in contesti territoriali in cui i fattori di pressione antropica si esprimono con maggior intensità, e per le quali è necessario prevedere interventi atti a consolidarne o ad aumentarne la presenza;

- la selezione delle specie target, la cui presenza è stata desunta dai Piani di Gestione e dalle Misure di Conservazione dei Siti Natura 2000 e dai dati emersi dalle attività di monitoraggio previste dall' art. 11 e 17 della Direttiva Habitat e dell'art. 12 della Direttiva Uccelli, finalizzate alla valutazione dello stato di conservazione degli habitat e delle specie presenti in Regione Lombardia;
- le specie target e gli habitat connessi sui quali, a seguito dello Studio "Individuazione delle Aree Prioritarie di Intervento (API) per la connettività ecologica" realizzato nell'ambito della azione A5, sarà focalizzata l'attenzione sono:

Specie target	Habitat correlati
Tutte le specie dei gruppi Odonati e Lepidotteri diurni	Ripe e praterie con cenosi erbacee idonee
<i>Rana latastei</i> e <i>Rana dalmantina</i>	Boschi umidi
<i>Triturus carnifex</i> e <i>Lissotriton vulgaris</i>	Zone umide idonee con adeguata strutturazione
<i>Ixobrychus minutus</i>	Canneti anche ripari
<i>Ardea purpurea</i>	Unità arboreo-arbustive isolate e canneti
<i>Alcedo atthis</i>	Ripe e fasce riparie strutturate
<i>Lanius collurio</i> e <i>Lanius minor</i>	Incolti, praterie e margini strutturati dei coltivi
Tutte le specie del gruppo Chiroterri	Ambiti agricoli peri- ed extra-urbani con mosaico differenziato

- le 41 Aree Prioritarie di Intervento, identificate esternamente a RN2000, sono state suddivise due tipologie:
 - * Gruppo 01: API individuate per l'attuazione degli interventi funzionali alle specie *target* indicati (o, pur non dichiarati, ritenuti auspicabili in relazione alle esigenze sito-specifiche) dai Piani di Gestione e/o dalle Misure di Conservazione per le aree esterne ai Siti Natura 2000,
 - * Gruppo 02: API definite con la finalità di garantire la permanenza e, al contempo, lo sviluppo delle popolazioni delle specie target segnalate in territori esterni ai Siti Natura 2000;
- l'area oggetto del presente Accordo è l'API n. 30, situata in provincia di Cremona e ricadente nei comuni di Stagno Lombardo, Pieve d'Olmi e San Daniele Po. Ricade nel gruppo 01 e si trova nelle adiacenze di 2 siti RN2000 la ZPS IT20A0401 Riserva Regionale Bosco Ronchetti e il ZSC IT20A0015 Bosco Ronchetti.
- l'API 30 ricade nel perimetro del Parco Locale di Interesse Sovracomunale del Tormo
- le specie target segnalate a cui rivolgere gli interventi sono: *Rana latastei*, *Ixobrychus minutus*, *Lanius collurio* e Chiroterri
- le linee progettuali degli interventi proposti sono riportate nell'allegato.

PREMESSO, ALTRESÌ, CHE:

- le parti coinvolte sono consapevoli che solo un'azione improntata al coinvolgimento diretto ed alla piena condivisione degli obiettivi del progetto IP GESTIRE 2020 e delle azioni conseguenti possa

costituire il presupposto per un'efficace azione di tutela e, nel contempo, di valorizzazione, delle risorse naturali;

- la Strategia della biodiversità si pone come obiettivo di promuovere il presidio del territorio agricolo attraverso politiche integrate che favoriscono l'agricoltura sostenibile evitando l'abbandono e la marginalizzazione delle aree agricole per far sì che l'agricoltore assuma anche il ruolo di custode delle proprie terre;
- Regione Lombardia con il presente atto intende dare avvio a una "buona pratica" con un forte coinvolgimento degli amministratori e dei proprietari dei terreni verso la condivisione degli obiettivi di tutela di habitat e specie e di sensibilizzazione del valore della biodiversità.

DATO ATTO che, per quanto sopra scritto, si configura di reciproco interesse ed utilità la collaborazione tra Regione Lombardia e il Comune di Stagno Lombardo nella promozione e attuazione delle azioni volte alla conservazione delle specie tutelate e al rafforzamento della connettività ecologica tramite le attività previste dall'azione C4 "Supporto all'attuazione degli interventi necessario al ripristino della connessione ecologica a garanzia della coerenza di Rete Natura 2000" del progetto IP GESTIRE 2020.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto dell'Accordo

Il presente Accordo disciplina la realizzazione degli interventi da effettuare nell'API n. 30 descritti nelle linee progettuali di cui all'allegato e i relativi finanziamenti in attuazione della azione C4 "Supporto all'attuazione degli interventi necessario al ripristino della connessione ecologica a garanzia della coerenza di Rete Natura 2000" del progetto IP GESTIRE 2020.

Art. 2 - Adempimenti di Regione Lombardia

Regione Lombardia:

1. supervisiona l'attuazione dell'Accordo;
2. fornisce al Comune di Stagno Lombardo (di seguito Comune) il progetto definitivo degli interventi e i lavori di manutenzione da realizzare nell'API n. 30 e riportati nell'allegato;
3. si impegna a eseguire almeno un sopralluogo ex-ante l'attivazione degli interventi e almeno un sopralluogo ex-post, finalizzato al rilascio di certificato di conformità degli interventi secondo quelle che sono le specifiche previste negli elaborati di progetto. I sopralluoghi previsti saranno effettuati di concerto con tutti i soggetti coinvolti nell'Accordo;
4. si impegna a trasferire al Comune le risorse economiche necessarie per la copertura totale delle spese per la realizzazione degli interventi e la loro manutenzione (due anni) previsti nell'allegato per un massimo di € 109.274,58;
5. si impegna a promuovere iniziative di comunicazione presso il territorio regionale e la Commissione Europea relative al presente Accordo di collaborazione e agli interventi realizzati, facendo esplicita menzione del sostegno finanziario erogato dai Life.

Art. 3 - Adempimenti del Comune

Il Comune:

1. si impegna a stipulare con i proprietari e tutti gli eventuali altri aventi titolo una liberatoria nella quale sia esplicitato l'assenso degli stessi alla realizzazione - sulle aree oggetto dei diritti - degli interventi di cui all'allegato e alla manutenzione per due anni consecutivi dalla realizzazione degli interventi stessi. La liberatoria dovrà prevedere:
 - a) il riferimento catastale su cui è prevista l'attivazione degli interventi;
 - b) l'accesso per la realizzazione degli interventi e per la manutenzione per i due anni successivi dalla fine dei lavori di cui agli elaborati progettuali allegati;
 - c) l'accesso alle aree per le attività di verifica previste da Regione Lombardia, di cui all'art. 2, e/o di visite presso le aree di intervento previa formale e anticipata richiesta da parte di Regione;
 - d) il divieto di realizzare, volontariamente, interventi che possano modificare lo stato dei luoghi compromettendo le opere eseguite di cui agli elaborati progettuali allegati nei successivi 15 anni dalla scadenza del presente Accordo,
 - e) la comunicazione, in via preventiva, a RL dell'eventuale necessità di realizzare interventi che possano andare a modificare in modo sostanziale lo stato dei luoghi, ma che si rendono necessari a causa di situazioni particolari e non valutabili allo stato attuale;
 - f) il divieto di fare richiesta di altri fondi europei per realizzare, sulle medesime aree, interventi equivalenti a quelli già realizzati attraverso il presente Accordo;
 - g) la garanzia, per il proprietario e gli altri aventi diritto, che eventuali danni provocati durante la realizzazione degli interventi verranno risarciti sulla base del danno e del mancato reddito.

Per la stipula dell'atto di liberatoria, tra il Comune e le proprietà locali, il Comune potrà avvalersi del personale del progetto IP GESTIRE 2020.

2. pone in essere tutte le procedure tecnico-amministrative utili per la realizzazione degli interventi sull'API n. 30 in conformità con le linee progettuali di dettaglio (vedi allegato) fornite da Regione Lombardia e precedentemente concordate con i firmatari del presente Accordo;
3. attiva le procedure previste dal D.Lgs 50/2016 o da altre normative di settore per la realizzazione degli interventi di cui all'allegato1, previa richiesta e ottenimento delle autorizzazioni necessarie;
4. verifica, in itinere, la corretta esecuzione degli interventi previsti;
5. liquida le spettanze all'esecutore degli interventi e della loro manutenzione;
6. rendiconta a Regione Lombardia, sulla base delle modalità e tempistiche di pagamento indicate all'art. 5 del presente Accordo.

Art. 4 - Oneri

Regione Lombardia corrisponderà al Comune le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione degli interventi e per la manutenzione degli stessi per i due anni successivi dalla data della loro conclusione.

Le risorse complessive, atte a garantire l'attivazione degli interventi, oltre alle azioni prodrome alla realizzazione degli stessi (oneri per la sicurezza, spese tecniche, compenso incentivante imprevisi ed arrotondamenti, pubblicazione gara), ammontano a € **109.274,58** lordi, di cui:

- € 100.620,39 per la realizzazione dell'intervento secondo agli elaborati progettuali allegati;
- € 8.654,19 per la manutenzione prevista nei due anni successivi alla conclusione dei lavori.

Le somme effettivamente spese risulteranno dalle relazioni che il Comune farà pervenire a Regione secondo le modalità indicati all'art.5 del presente Accordo.

Art. 5 - Rendicontazione del progetto e modalità di erogazione delle risorse

I pagamenti per la realizzazione degli interventi (€ 100.620,39) saranno corrisposti al Comune secondo le seguenti modalità:

- 40% entro 60 giorni dall'invio della comunicazione da parte del Comune relativa all'approvazione degli elaborati progettuali e alla stipula della liberatoria con gli aventi diritto di cui all'art. 3;
- saldo entro 60 giorni dalla conclusione dei lavori a seguito della consegna a Regione Lombardia della seguente documentazione:
 - * Certificato di Regolare Esecuzione o di Collaudo e relativo atto di approvazione;
 - * Relazione al Conto finale del Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 200 del D.P.R. 207/2010;
 - * dichiarazione di rendicontazione contabile attestante le spese sostenute, debitamente quietanziate;
 - * copia di tutte le fatture liquidate e dei relativi mandati di pagamento;
 - * report fotografico relativo all'intervento realizzato;
 - * shapefile georeferenziati dell'intervento (UTM-WGS 84).

Art. 6 - Modalità di erogazione delle risorse previste per la manutenzione

I pagamenti per la realizzazione degli interventi di manutenzione (€ 8.654,19 per due anni) saranno corrisposti al Comune in un'unica soluzione entro 60 giorni dalla presentazione a Regione Lombardia della certificazione di conformità dei lavori.

A fronte di eventi naturali non ponderabili, gli interventi manutentivi previsti a livello progettuale possono subire delle modifiche, previo consenso di Regione Lombardia.

Art. 7 - Durata e validità

Il presente Accordo ha una durata di 3 anni dal momento della sottoscrizione da parte delle parti interessate, considerando 1 anno per la realizzazione delle opere e 2 per la realizzazione degli interventi manutentivi.

Ogni ritardo nell'esecuzione dei lavori dovrà essere segnalato a Regione Lombardia, con cui si dovranno concordare, per sopravvenute esigenze debitamente documentate, eventuali proroghe per la scadenza dei termini di inizio e fine lavori.

Art. 8 - Specificità progettuali

Gli interventi da realizzare devono rispecchiare le specifiche di intervento di cui all'allegato.

Art. 9 - Obblighi e divieti

Le parti sottoscrittrici hanno l'obbligo di garantire il rispetto di quanto citato in precedenza. Nel caso si verificasse l'inosservanza di alcune delle clausole proposte in precedenza, per cause amministrative o naturali attualmente non ponderabili, le Parti dovranno valutare di concerto la miglior soluzione per addivenire all'individuazione delle possibili soluzioni.

In ogni caso, gli interventi e la loro manutenzione dovranno essere conclusi entro e non oltre il 31 dicembre 2022; il superamento di tale termine potrà comportare la revoca e restituzione dei finanziamenti erogati e non utilizzati.

Art. 10 - Clausole risolutive

Nel caso intervenissero elementi incidenti attualmente non ponderabili le parti, previa predisposizione di una comunicazione scritta e motivata, possono chiedere lo scioglimento del presente Accordo, pur garantendo il riconoscimento economico delle spese fino a quel momento sostenute.

Art. 11 - Trattamento dati personali

Le parti forniscono reciproco consenso al trattamento dei rispettivi dati personali unicamente per le finalità connesse all'esecuzione degli interventi oggetto del presente accordo.

Le parti si impegnano reciprocamente al trattamento, alla diffusione alla comunicazione e alla custodia dei dati personali relativi agli interventi di cui al presente accordo, ovvero da essi sorti, per il perseguimento dei propri fini istituzionali e nel rispetto del regolamento per il trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari e del documento programmatico per la sicurezza dei dati di ciascuna delle parti, in attuazione di quanto disposto dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.

Regione Lombardia

Lì.....

Comune di Stagno Lombardo

Lì.....

